L'OSSERVANZA DEI DOVERI DI PROBITÀ, DIGNITÀ E DECORO

# LA RILEVANZA DEONTOLOGICA DELLA VITA PRIVATA DEL PROFESSIONISTA

**Il giudice disciplinare è competente a conoscere anche del comportamento del professionista in ogni aspetto della sua vita di relazione, ancorché per fatti non attinenti all'attività professionale.**

di **Maria Giovanna Trombetta**
*Avvocato, Fnovi*

**L'art. 1 del codice deontologico dei medici, licenziato lo scorso maggio, contiene un espresso riferimento alla vita privata del professionista nei seguenti termini:** "*Il Codice regola anche i comportamenti assunti al di fuori dell'esercizio professionale quando ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro della professione*".

Un riferimento analogo è contenuto nel codice deontologico forense che, all'articolo 2, così prevede: "*Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense*". Adeguata ed organica disciplina sul punto si trova anche negli articoli ricompresi tra il 62 ed il 68 laddove, coerentemente con i principi generali, viene valorizzato non solo il comportamento del professionista nell'ambito dell'esercizio della professione, ma anche quello extraprofessionale ancorché idoneo a refluire negativamente sulla dignità della professione nonché, di converso, sull'affidamento dei terzi che nel nuovo codice forense trova tutela privilegiata.

Anche nei principi di deontologia

professionale dei notai si legge, all'art. 1, che "*Il notaio deve conformare la propria condotta professionale ai principi della indipendenza e della imparzialità evitando ogni influenza di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione ed affari. Ugualmente egli deve nella vita privata evitare situazioni che possano pregiudicare il rispetto dei suddetti principi*".

La prima cosa da puntualizzare è che la vita privata del professionista può, in alcune ipotesi, essere rilevante ai fini disciplinari, ed infatti i riferimenti dei codici deontologici sono assai chiari.

Nel concetto di vita privata rientrano anche i comportamenti sentimentali e sessuali, sui quali riferiamo due importanti precedenti. In un caso, relativo al codice deontologico degli psicologi (Cass. Civ., sez. III, sentenza 3 dicembre 2007, n. 25183), la Cassazione ha confermato la punibilità di un iscritto che non aveva interrotto il rapporto professionale con una paziente dopo che questa si era innamorata di lui (ed era nata una relazione), e ciò malgrado all'epoca dei fatti non esistesse ancora il codice deontologico, trattandosi di regole ben conosciute e generalmente accettate dalla comunità professionale.

La stessa decisione è stata assunta nei confronti dell'avvocato "*sorpreso in atteggiamento intimo e sconveniente con un detenuto, suo cliente, durante un colloquio tenuto in qualità di difensore presso la casa circondariale*".

L'orientamento espresso dagli organi disciplinari delle diverse professioni - e tra queste anche quella del medico veterinario pur non annoverandosi una norma deontologica del tenore letterale di quelle innanzi riportate - è abbastanza consolidato e prevede che il comportamento privato possa essere sanzionato disciplinarmente qualora diventi rilevante all'esterno e comporti una ripercussione sulla vita professionale dell'iscritto e, più in generale, la compromissione della dignità dell'intero corpo professionale di appartenenza.

Si tratta di principi che si trovano anche in sentenze assai datate, ma sempre con precisazioni analoghe. Il Consiglio Nazionale Forense ha affermato, ad esempio, che la condotta privata è suscettibile di ledere il prestigio della professione quando i fatti si prestino, nella estimazione del pubblico, a estensioni e generalizzazioni a carico di tutti i colleghi.

La Cassazione ha tuttavia precisato che non si può penetrare nell'intimità della vita domestica, a meno che i fatti si riverberino all'esterno, entrando sotto il controllo e l'apprendimento della collettività. L'esame delle decisioni più antiche è importante per accertare come il principio non si sia modificato nel tempo e per confermare il fatto, già accennato, che la casistica maggiore proviene dalla giurisprudenza forense.

Tra i fatti privati ritenuti lesivi del decoro professionale, in giurisprudenza troviamo il litigio in luogo pubblico, il sinistro stradale provocato in stato di ubriachezza, il tentativo di sottrarre un oggetto al supermercato, l'aggressione alla propria moglie nella pubblica via, lo striptease in locali notturni, e numerosi altri stravaganti precedenti.

La costante, nella giurisprudenza disciplinare, sembra essere quella della notorietà: insomma lo stesso fatto, in astratto riprovevole secondo la comune coscienza, diventa occasione per irrogare la sanzione disciplinare solo quando assuma una rilevanza esterna, mentre se resta segreto appartiene alla vita privata non valutabile dagli organi disciplinari.

Sintomo di tale atteggiamento mentale si rinviene nella sentenza sopra citata, a proposito dell'avvocatessa punita non tanto per aver scambiato effusioni con il cliente detenuto, ma per essersi fatta sorprendere nell'atteggiamento, peraltro ritenuto sconveniente proprio perché l'ingresso nel carcere era giustificato dalla qualità di difensore.

In sintesi, la violazione deontologica si riscontra quando un fatto privato, eticamente scorretto, diventa di dominio pubblico e quindi la collettività identifica il singolo professionista con il gruppo professionale di appartenenza, ritenendo in modo generalizzato che quei professionisti perdano, collettivamente, credibilità. ■